

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 132 DEL 08/07/2025

Proposta n. 158 del 30/06/2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO

OGGETTO: liquidazione ferie maturate e non fruita dell'ex dipendente matr. n. XXX240.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Annarita Ruiu	
Funzione Organizzativa – Area Giuridica Capitale Umano	Dott.ssa Tania Dolores Derosas	
Il Direttore SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott. Roberto Piras	Firma in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 *“Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025, n. 8 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

PRESO ATTO della DGR n. 23/2 del 27.04.2025 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Ottaviano Contu, quale Commissario Straordinario per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura;

VISTA la deliberazione n. 1 del 05/05/2025 del Commissario Straordinario dell'ASL n. 2 della Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/02 del 27.04.2025, cui è seguita la stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Ottaviano Contu, per la durata di 6 mesi, prorogabile una sola volta, a decorrere dal giorno 28.04.2025;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario Straordinario dell'Asl n. 2 Gallura, la n. 106 e la n. 107 del 20/06/2025, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Pietro Masia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 08/07/2024 con cui è stato conferito al dott. Roberto Piras l'incarico di Direttore della S.C. Area Affari Generali, Legali e Capitale Umano, afferente al Dipartimento Area Amministrativa;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che l'ex dipendente, matr. n. XXX240, ha intrattenuto con la ASL Gallura rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino al 08/04/2024;

VISTA la nota Ares pervenuta con nota PG/2024/19704 del 08/04/2024, in atti, con la quale la stessa azienda comunica che il dipendente, a seguito del verbale n. 000036012024032509213899 del 29/03/2024 della Commissione Medica di Verifica, è stato giudicato non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio ex art. 55 octies D.Lgs. 165/2001 e a proficuo lavoro e per l'effetto dello stesso, ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro presso questa Asl2 Gallura con decorrenza immediata dal 09/04/2024 (ultimo giorno lavorativo 08/04/2024);

PRESO ATTO della richiesta dell'ex dipendente, di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, acquisita con nota agli atti, prot. n. PG/2025/2412 del 27/01/2025;

ACCERTATO che la mancata fruizione delle ferie residue non è riconducibile alla volontà del dipendente bensì al trattamento di quiescenza e previdenza per le motivazioni di cui sopra;

RICHIAMATA la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, in particolare l'art. 5 comma 8, che introduce la disposizione riguardante il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della fruizione delle ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

LETTE altresì:

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a mente della quale il dipendente cessato perde il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute solo *“qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”* (Cass. civ. sez. lav. ord. 32807/2023; Cass. civ. sez. lav. sent. 21781/2022);
- la pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. che, confermando precedenti arresti, ha recentemente statuito che le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Carta dei diritti fondamentali UE *“devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative deve versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali*

retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” e ciò a prescindere dal titolo di cessazione del rapporto di lavoro (Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza n. 218/22 del 18/01/2024);

CONSIDERATO quindi, che la giurisprudenza di legittimità e comunitaria, nonché la prassi amministrativa e la magistratura contabile, convergono nel riconoscere che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute qualora il datore di lavoro non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alla fruizione prima della cessazione, elidendo il principio di cui al citato art. 5, d.l. 95/2012;

PRECISATO che, quindi, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, sono liquidabili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dalle conseguenti disposizioni applicative;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 11, del vigente CCNL Comparto Sanità, in ordine al pagamento sostitutivo delle ferie;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell'importo pari ad euro 1.031,97 (milletrentuno/97) lorde, a titolo d'indennità sostitutiva di n. 13 (tredici) giornate di ferie, maturate e non godute dal richiedente, così come indicato dai servizi di competenza;

Per i motivi illustrati in premessa

PROPONE

DI PRENDERE ATTO del giudizio emesso dalla Commissione Medica di Verifica con verbale n. 000036012024032509213899 del 29/03/2024 e per l'effetto di risolvere il rapporto di lavoro presso questa Asl2 Gallura, del dipendente matricola n. XXX240, per riconoscimento dell'inidoneità permanente al servizio in modo assoluto, come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55-octies del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165) e a proficuo lavoro, a decorrere dal 09/04/2024 (ultimo giorno lavorativo 08/04/2024);

DI LIQUIDARE all'ex dipendente ASL Gallura, matr. n. XXX240, l'importo pari ad euro 1.031,97 (milletrentuno/97) lorde, a titolo d'indennità sostitutiva di n. 13 (tredici) giornate di ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con ASL Gallura fino al 08/04/2024;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 1.031,97 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2025 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUT.	ANNO	CONTI	IMPORTO
ASL 2 - RU	1	2025	A802020419 – Sopravvenienze passive per altri costi del personale	€ 1.031,97

DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Amministrazione del Personale ARES Sardegna e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO

IL DIRETTORE

Dott. Roberto Piras

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ottaviano Contu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal ⁰⁸/₀₇/₂₀₂₅ al ²³/₀₇/₂₀₂₅

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato